

§ 2.1.108 - L.R. 8 novembre 2002 n. 39.

Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico.

(Bollettino Ufficiale n. 17, del 20/11/2002)

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificate di categoria B in base alle condizioni fissate dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico al fine di garantire la tutela dell'utenza e dei lavoratori. Individua, altresì, l'autorità competente al rilascio del nulla osta e gli organismi tecnici di natura consultiva.

Art. 2. (Nulla osta - Domanda ed autorità competente).

1. La domanda di nullaosta è presentata al Sindaco del comune ove si intende avviare l'attività corredata dei documenti di seguito prescritti:

(a) planimetria dei locali e indicazione delle attività che ivi si intendono avviare;

(b) decreto di agibilità dei locali;

(c) descrizione e caratteristiche delle macchine radiogene e quantità e qualità delle materie radioattive che si intendono impiegare;

(d) indicazione sullo smaltimento dei rifiuti;

(e) relazione inerente la valutazione di rischio radioattivo per i pazienti, la popolazione e i lavoratori.

2. Le strutture private, oltre alla documentazione citata al precedente comma, devono produrre altresì:

(a) atto di proprietà ovvero di locazione dell'immobile;

(b) certificato catastale;

(c) certificato della C.C.I.A.A.

3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere inoltre corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del d.lgs. 230/1995;

4. Il Sindaco trasmette la domanda alla Commissione per la radioprotezione, costituita presso ciascuna A.S.L. ai sensi della presente legge, per l'istruttoria di rito e l'emissione del parere di natura prodromica al rilascio del nulla osta richiesto.

5. In ogni caso il nulla osta viene rilasciato contestualmente all'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio- sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997).

Art. 3. (Accertamento dei requisiti).

1. La Commissione può richiedere al competente Servizio della A.S.L. l'accertamento dei requisiti strutturali, impiantistici e di smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante sopralluogo che deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4. (Spese da sostenere).

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241 (attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti) le spese derivanti dalle procedure previste dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti il nulla osta.

Art. 5. (Commissione per la radioprotezione).

1. La Commissione per la radioprotezione è composta da:

(a) un fisico, di livello dirigenziale pubblico-privato, specialista in fisica sanitaria, iscritto nell'elenco degli esperti qualificati con abilitazione almeno di secondo grado;

(b) un medico di secondo livello dirigenziale specialista in medicina nucleare;

(c) un medico di secondo livello dirigenziale specialista in radiologia ovvero in radioterapia;

(d) un tecnico di radiologia;

(e) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del d.lgs. 230/1995;

(f) un rappresentante del Centro di Riferimento Regionale per il Controllo della Radioattività Ambientale (CRR);

(g) un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 6. (Nomina della Commissione).

1. Il Direttore Generale di ogni Azienda U.S.L., con proprio decreto, costituisce e nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti della Commissione per la radioprotezione previa acquisizione delle relative designazioni da parte degli Enti a capacità giuridica pubblica o privata in possesso delle professionalità atte a ricoprire gli incarichi di componenti la Commissione stessa.

2. Copia dei relativi atti dovrà essere inviata al competente Servizio regionale.

Art. 7. (Regolamento organizzativo della Commissione).

1. Ciascuna Commissione, entro trenta giorni dall'insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che definisce la priorità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il numero minimo dei partecipanti ai fini della validità dei pareri da inviare ai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'area territoriale di competenza.

2. La Commissione è tenuta a dotarsi di una segreteria amministrativa composta da un minimo di due persone che possono essere scelte tra il personale amministrativo di ruolo in servizio sia presso i comuni appartenenti all'area territoriale di competenza sia presso l'Azienda U.S.L. per i cui oneri si rinvia al successivo articolo 15.

Art. 8. (Istituzione del Registro).

1. Il Sindaco provvede all'iscrizione in specifico Registro, all'uopo formalmente istituito, dell'istituto ovvero dell'impianto al quale viene rilasciato il nullaosta e dà comunicazione dell'avvenuta registrazione alla Regione, alla Prefettura, alla Provincia, all'Azienda U.S.L. territorialmente competente, all'A.R.P.A.L..

Art. 9. (Procedure per la variazione di titolarità dell'impianto).

1. In caso di variazione della titolarità dell'impianto (ragione sociale) l'interessato ne dà comunicazione motivata e documentata, entro e non oltre venti giorni, al Sindaco il quale a sua volta ne dà immediata informazione alla Commissione per la radioprotezione e provvede alla necessaria voltura nel Registro di cui all'articolo 8.

2. La mancata comunicazione della variazione da parte dell'interessato comporta la sospensione d'ufficio di ogni attività.

3. Il Sindaco, in assenza di formale giustificazione alla mancata comunicazione, deve procedere alla revoca del nulla osta e alla cancellazione dell'impianto dall'apposito Registro comunale annotandone le motivazioni.

4. Il Sindaco informa, di quanto sopra, la Regione, la Prefettura, la Provincia, l'Azienda U.S.L. territorialmente competente, l'A.R.P.A.L..

Art. 10. (Procedure per la modifica dell'attività autorizzata).

1. Nei casi di ampliamento, trasformazione, modificazione dell'attività già autorizzata, l'interessato ne dà comunicazione motivata e documentata al Sindaco, il quale a sua volta provvede ad incaricare la Commissione per la radioprotezione dell'istruttoria di rito.

2. La Commissione per la radioprotezione richiede al competente Servizio della A.S.L. l'accertamento dei requisiti strutturali, impiantistici e di smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante sopralluogo che deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11. (Pareri della Commissione).

1. La Commissione, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, rimette il proprio parere al Sindaco entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. 12. (Relazione sulla funzionalità tecnica dell'impianto).

1. Il titolare dell'impianto, avvalendosi dell'esperto in fisica medica è tenuto a relazionare, annualmente, al Sindaco sulla funzionalità tecnica dell'impianto. Il mancato invio determina d'ufficio la sospensione di ogni attività. La relazione viene annotata sul Registro speciale istituito presso il Comune.

2. Il Sindaco in merito al contenuto delle relazioni può avvalersi della Commissione per la radioprotezione per la vigilanza ordinaria e straordinaria sul mantenimento dei requisiti negli impianti operanti sul proprio territorio.

3. Il Sindaco procede alla revoca immediata del nullaosta e alla cancellazione dal Registro speciale annotandone i motivi sullo stesso, qualora dall'attività di vigilanza ordinaria e straordinaria svolta dalla Commissione per la radioprotezione sia stata accertata la carenza di uno dei requisiti essenziali, previsti per gli impianti di categoria B.

4. Le spese inerenti la vigilanza sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Art. 13. (Disattivazione dell'impianto).

1. Il titolare dell'impianto comunica al Sindaco l'intenzione alla disattivazione dell'installazione, unitamente al piano delle operazioni necessarie alla disattivazione del medesimo, con particolare riferimento alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento dell'attività disattivante e, previo parere della Commissione per la

radioprotezione che prescrive l'effettuazione di sopralluoghi al fine di verificare l'esatto svolgimento di quanto indicato nel piano di disattivazione, dispone la revoca del nullaosta dell'attività già in essere.

Art. 14. (Norme transitorie e di rinvio).

1. I Sindaci provvedono alla conferma dei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare), prevista dall'articolo 146, comma 2, del d.lgs. 230/1995, ai titolari che presentano apposita domanda, corredata da documentazione redatta e sottoscritta, per quanto di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del d.lgs. 230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'articolo 83 del d.lgs. 230/1995 e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 187 (attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di autorizzazione già in essere e confermata fino alla scadenza naturale, di presentare, prima dello spirare di detto termine di scadenza, istanza per il rilascio di nulla osta ai sensi del d.lgs. 230/1995.

3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 20/1999, i nuovi impianti debbono essere in possesso del nulla osta prescritto dall'articolo 29 del d.lgs. 230/1995.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le norme del d.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15. (Compensi ai componenti della Commissione per la radioprotezione).

1. I componenti della Commissione sono remunerati forfettariamente con un gettone di presenza pari a Euro ottanta a seduta.

2. Le spese del personale addetto alla segreteria amministrativa sono a carico dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente.

3. I costi del personale, la remunerazione forfettaria ai componenti della Commissione, l'istruttoria delle pratiche, il sopralluogo del personale del servizio competente concorrono alla determinazione della tariffa che viene determinata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento ed è, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 241/2000, a totale carico dei soggetti richiedenti.

4. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la tariffa, a carico del soggetto richiedente, da corrispondere per ogni atto emesso dalla Commissione per la radioprotezione.

Art. 16. (Regolamento applicativo).

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta specifico regolamento applicativo al fine di garantire il coordinamento e l'uniformità sul territorio regionale.